



Allegato 1

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 descrive finalità ed obiettivi della proposta di legge che consistono nel promuovere gli aspetti culturali, ambientali, sociali, sanitari ed economici della dieta mediterranea, quale modello e strumento di promozione della salute. La norma ha carattere generale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 2 elenca i possibili interventi attuativi legati alla proposta di legge. Tali interventi trovano collocazione nella diversa programmazione di settore in cui ciascuno di essi ricade, come disposto dal successivo articolo 3 comma 1. Ulteriori iniziative specifiche saranno invece annualmente inserite nell'ambito della programmazione attuativa descritta dal successivo articolo 3 comma 2. In tal senso, la disposizione ha carattere generale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 3 descrive gli strumenti di programmazione della legge, specificando che i piani e i programmi generali o settoriali previsti dalla legislazione regionale nell'ambito della produzione e distribuzione agroalimentare, della tutela ambientale, della cultura, della promozione turistica, dell'istruzione, della ricerca scientifica e della tutela della salute, nonché i programmi operativi regionali finanziati dai fondi strutturali europei attuano, per quanto di competenza, gli interventi previsti dalla presente legge. Il comma 2 dispone invece che, ad integrazione, la Giunta regionale approvi annualmente un Programma attuativo in cui vengono individuati gli specifici obiettivi da raggiungere, nell'ambito delle finalità della legge, la ripartizione delle risorse finanziarie. Il programma attuativo individua inoltre gli interventi che devono essere realizzati direttamente dalla Regione e quelli da realizzare in collaborazione con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, da finanziare nei limiti della spesa autorizzata.

La disposizione genera quindi oneri finanziari che, per il primo triennio di applicazione della legge, possono essere quantificati in euro 30.000 annui.

L'articolo 4 istituisce presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea, che svolge funzioni propositive e di monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge. Con apposito atto della Giunta regionale sono disciplinate le modalità operative del Comitato. Inoltre, il comma 7 dell'articolo dispone che il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese. Le disposizioni non generano quindi nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.



L'articolo 5 prevede la costituzione di una rete regionale alla quale possono aderire soggetti pubblici e privati già attivi nella diffusione del modello alimentare, culturale, sociale ed economico legato alla dieta mediterranea, allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni e agevolare le relazioni operative fra i soggetti aderenti. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati i requisiti di adesione e le modalità di gestione e funzionamento della rete. L'implementazione della rete avviene con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 6 contiene la clausola valutativa con la quale si dispone che la Giunta regionale, anche avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 4, trasmette all'Assemblea legislativa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione contenente dati e informazioni di dettaglio in merito all'attuazione della legge. Le attività legate all'attuazione della clausola valutativa rientrano tra le funzioni amministrative ordinarie e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 è relativo alle disposizioni finanziarie ed autorizza al comma 1 la spesa di euro 30.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 alla Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2024-2026. Il comma 2 prevede la copertura finanziaria mediante le risorse stanziare nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi di accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. Il comma 3 dispone che al finanziamento delle finalità e degli interventi della proposta di legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali, per quanto compatibili.

Infine, il comma 4 dispone che per gli anni successivi al 2026, agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente in sede di bilancio di previsione.

L'articolo 8 è dedicato alle norme transitorie e fissa i termini concernenti le disposizioni attuative presenti nella proposta di legge. Trattasi di disposizioni aventi natura procedimentale, neutrali dal punto di vista finanziario.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

Verificata positivamente, si appone il VISTO, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..

